UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA

AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO

Servizio negoziale

Via Balbi, 5 - 16126 Genova

tel. 010/20951631 – 51656 e-mail: negoziale@unige.it

Prot. n°. 25858
del 19/11/2014
X/3

Ai Dirigenti

Ai Capi Servizio

Ai Segretari Amministrativi

Ai Capi Settore

Oggetto: Decreto n. 145/2013 "Destinazione Italia". Differimento dei termini di stipula in modalità digitale dei contratti pubblici e degli accordi tra P.A.

Con riferimento all'oggetto si segnala che il d.l. 23 dicembre 2013, n. 145 "Destinazione Italia" in vigore dal 24 dicembre 2013, convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2014 n. 9 ha stabilito un differimento dei termini contenuti nelle disposizioni che avevano previsto la necessità di stipula in modalità digitale dei contratti pubblici dal 1° gennaio 2013.

Il decreto Crescita 2.0 (d.l. 179/2012), infatti, all'art. 6, commi 2, 3 e 4, convertito con modificazioni dalla legge 221/2012, aveva apportato modificazioni all'art. 11 del d.lgs. 163/2006.

In particolare, la predetta norma sanciva che i contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture ai sensi dell'art. 11, comma 13, del d.lgs. 163/2006 (modificato dall'art. 6, commi 3 e 4, del d.l. 179/2012 convertito con modificazioni dalla legge 221/2012) dovessero essere stipulati **a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata** già dalla data del 1° gennaio 2013.

Il decreto legge 145/2013 "Destinazione Italia" convertito in legge n. 9 del 2014 all'art. 6, commi 5, 6 e 7, ha previsto il seguente differimento di termini:

- il termine di decorrenza del 30 giugno 2014 (invece del 1° gennaio 2013) per i contratti pubblici stipulati in forma pubblica amministrativa;

- il termine del 1° gennaio 2015 (invece del 1° gennaio 2013) per le scritture private.

La norma inoltre si spinge a fare salvi gli accordi e i contratti stipulati in modalità non elettronica a partire dal 1° gennaio 2013.

L'art. 6, comma 7, del decreto Destinazione Italia, stabilisce infatti che laddove tale tipologia di atti sia stata redatta dal 1° gennaio 2013 fino all'emanazione di questa norma con tradizionali modalità cartacee, non intervenga la sanzione della nullità, rimanendo vive le due possibilità di stipula (cartacea e digitale), altrettanto valide fino ai nuovi termini di decorrenza previsti.

L'ANAC con determinazione n. 1 del 13 febbraio 2013 ha specificato che, l'ambito oggettivo di applicazione dell'art. 11, comma 13, del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, trattandosi di una norma speciale, sia circoscritto alla species di contratto pubblico di cui all'art. 3 del Codice con l'esclusione dei contratti sottratti all'applicazione del Codice stesso (si pensi, a titolo esemplificativo, ai contratti di compravendita o locazione immobiliare stipulati dalle pubbliche amministrazioni).

Si ricorda, altresì, che la disciplina generale della forma dei contratti pubblici è contenuta nella legge generale di contabilità dello Stato (r.d. 18 novembre 1923, n. 2440) che all'art. 17 recita: "*I contratti a trattativa privata, oltre che in forma pubblica amministrativa nel modo indicato al precedente art. 16, possono anche stipularsi: per mezzo di scrittura privata firmata dall'offerente e dal funzionario rappresentante l'amministrazione; per mezzo di obbligazione stessa appiedi del capitolato; con atto separato di obbligazione sottoscritto da chi presenta l'offerta; per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio quando sono conclusi con ditte commerciali*"; il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità, conformemente, prevede al comma 1 dell'art. 31, che "*I contratti sono stipulati nelle forme del diritto privato, anche mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio, oppure, nei casi previsti dalla legge, in forma pubblica amministrativa*".

Pertanto, alla luce di quanto esposto, si rammenta che dal **1° gennaio 2015** anche i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture che rivestano le forme previste dalla normativa richiamata **dovranno essere stipulati esclusivamente in forma elettronica a pena di nullità.**

Nel rimanere a disposizione per ogni chiarimento si rendesse necessario, l'occasione è gradita per porgere i migliori saluti.

IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Gerardina Maglione)

GM/ ls/mdr

Via Balbi, 5 – 16126 Genova – tel. 010 / 20991 FAX 2099227 TELEX 271114 UNIVGE I C.F. E P.IVA 00754150100
E-mail certificata:protocollo@pec.unige.it